

Gazzetta ufficiale

L 254

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
26 settembre 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 922/2013 della Commissione, del 25 settembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari del Nicaragua** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2013 della Commissione, del 25 settembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari di Panama** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2013 della Commissione, del 25 settembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari dell'America centrale** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 925/2013 della Commissione, del 25 settembre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ⁽¹⁾** 12
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2013 della Commissione, del 25 settembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 20

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (vedi terza pagina di copertina)

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina)



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 922/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2013

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari del Nicaragua

LA COMMISSIONE EUROPEA,

accompagnati da una prova dell'origine, conformemente a quanto stabilito nell'accordo.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

(3) L'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione ⁽⁴⁾, contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo. I nuovi codici devono pertanto essere riportati nell'allegato al presente regolamento.

considerando quanto segue:

(4) Poiché l'accordo si applica a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.

(1) La decisione 2012/734/UE ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («l'accordo»). In conformità con la decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un contingente tariffario dell'Unione per le merci originarie del Nicaragua elencate in allegato.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie del Nicaragua elencate in allegato sono sospesi nei limiti del rispettivo contingente tariffario di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

I prodotti elencati in allegato sono accompagnati da una prova dell'origine, come previsto nell'appendice 3 dell'allegato II dell'accordo.

(2) L'appendice 2 dell'allegato I dell'accordo concerne i contingenti tariffari dell'Unione applicabili all'importazione delle merci originarie dell'America centrale. Un contingente tariffario è concesso esclusivamente al Nicaragua. È pertanto necessario aprire un contingente tariffario per i prodotti in questione. Il contingente tariffario deve essere gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità con il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾. Per beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente regolamento, i prodotti elencati nell'allegato al presente regolamento devono essere

⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1.

Articolo 4

Il contingente tariffario di cui all'allegato è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto l'ambito del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7315	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	209 ⁽¹⁾
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	525 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Espresso in equivalente peso carcassa nel modo seguente: 100 kg di carne non disossata equivalgono a 70 kg di carne disossata.
⁽²⁾ Con un aumento di 25 t a decorrere dall'1.1.2015.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 923/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2013

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari di Panama

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2012/734/UE del Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («l'accordo»). In conformità con la decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013.
- (2) L'appendice 2 dell'allegato I dell'accordo concerne i contingenti tariffari dell'Unione applicabili all'importazione di merci originarie dell'America centrale. Due contingenti tariffari sono concessi esclusivamente a Panama. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari per i prodotti in questione.
- (3) I contingenti tariffari devono essere gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità con il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾. Per beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente regolamento, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento devono essere accompagnati da una prova dell'origine, conformemente a quanto stabilito nell'accordo. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 2013, relativo alla nomenclatura

tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 ⁽⁴⁾ della Commissione, contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo. I nuovi codici devono pertanto essere riportati nell'allegato del presente regolamento.

- (4) Poiché l'accordo si applica a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie di Panama elencate in allegato.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie di Panama elencate in allegato sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

I prodotti elencati in allegato sono accompagnati da una prova dell'origine, come previsto nell'appendice 3 dell'allegato II dell'accordo.

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1.

ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto l'ambito del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7310	2208 40 51 2208 40 99	Rum e altre acqueviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	417 hl (espressi in equivalente alcole puro)
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 050 hl (espressi in equivalente alcole puro) ⁽¹⁾
09.7311	1701 13 1701 14 1701 91 1701 99	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido diverso dallo zucchero greggio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	5 000 (esprese in equivalente zucchero greggio)
	1702 30	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio	Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	12 360 (esprese in equivalente zucchero greggio) ⁽²⁾
	1702 40 90	Glucosio e sciroppo di glucosio, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, aventi tenore, in peso, allo stato secco, uguale o superiore al 20 % ma inferiore al 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito		
	1702 50	Fruttosio chimicamente puro		
	1704 90 99	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao		
	1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95	Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % di fruttosio, escluso il maltosio chimicamente puro		
	1806 10 30 1806 10 90	Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, pari o superiore al 65 %		
	ex 1806 20 95	Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % e, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		
	ex 1806 90 90	Altri prodotti di cioccolata e preparazioni alimentari contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	1901 90 99	Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o aventi tenore inferiore al 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata; altre preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 non contenenti cacao o aventi tenore inferiore al 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata		
	2006 00 31 2006 00 38	Frutta (esclusi frutta tropicale e zenzero), ortaggi, frutti a guscio (esclusi i frutti tropicali), scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)		
	2007 91 10 2007 99 20 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35 2007 99 39	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura		
	ex 2009	Succhi di frutta (esclusi il succo di pomodoro, i succhi di frutta tropicale e i miscugli di succhi di frutta tropicale) o di ortaggi e legumi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, non fermentati e senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri aggiunti pari o superiore al 30 %		
	ex 2101 12 98 ex 2101 20 98	Preparazioni a base di caffè, tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		
	ex 2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, aventi un tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		
	3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5 % vol.		

(¹) Con un aumento annuale di 50 hl (espressi in equivalente alcole puro) a decorrere dall'1.1.2015.

(²) Con un aumento annuale di 360 t (esprese in equivalente zucchero greggio) a decorrere dall'1.1.2015.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2013****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari dell'America centrale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2012/734/UE ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, («l'accordo»). In conformità con la decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013.
- (2) L'appendice 2 dell'allegato I dell'accordo concerne i contingenti tariffari dell'Unione applicabili all'importazione di merci originarie dell'America centrale. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari per i prodotti in questione.
- (3) I contingenti tariffari devono essere gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità con il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾. Per beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente regolamento, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento devono essere accompagnati da una prova dell'origine, conformemente a quanto stabilito nell'accordo. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla

tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione ⁽⁴⁾, contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo. I nuovi codici devono pertanto essere riportati nell'allegato al presente regolamento.

- (4) Poiché l'accordo si applica a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie dell'America centrale elencate in allegato.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie dell'America centrale elencate in allegato sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

I prodotti elencati in allegato sono accompagnati da una prova dell'origine, come previsto nell'appendice 3 dell'allegato II dell'accordo.

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto l'ambito del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7300	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	3 959 ⁽¹⁾
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	9 975 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.7301	0703 20	Aglione	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	230
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	550
09.7302	0711 51	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	115
	2003 10	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	275
09.7303	1006 20 15 1006 20 17 1006 20 96 1006 20 98	Riso semigreggio a grani lunghi	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	8 334
	1006 30 25 1006 30 27 1006 30 46 1006 30 48 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 96 1006 30 98	Riso semilavorato o lavorato a grani lunghi	Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	21 000 ⁽³⁾
09.7304 ⁽⁴⁾	2208 40 51 2208 40 99	Rum e altre acqueviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	2 917 hl (espressi in equivalente alcole puro)
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	7 300 hl (espressi in equivalente alcole puro) ⁽³⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7305	0710 40	Granturco dolce	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	600
	0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80		Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 560 ⁽⁶⁾
09.7306	1108 14 00	Fecola di manioca	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	2 084
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	5 000
09.7307 ⁽⁴⁾	1701 13 1701 14 1701 91 1701 99	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido diverso dallo zucchero greggio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	62 500 (espresse in equivalente zucchero greggio)
	1702 30 1702 40 90 1702 50 1704 90 99 1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95 1806 10 30 1806 10 90 ex 1806 20 95	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio Glucosio e sciroppo di glucosio, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, aventi tenore, in peso, allo stato secco, uguale o superiore a 20 % ma inferiore a 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito Fruttosio chimicamente puro Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % di fruttosio, escluso il maltosio chimicamente puro Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, pari o superiore al 65 % Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % e, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	ex 1806 90 90	Altri prodotti di cioccolata e preparazioni alimentari contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		
	1901 90 99	Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o aventi tenore inferiore al 40 % in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata; altre preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o aventi tenore inferiore al 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata		
	2006 00 31	Frutta (esclusi frutta tropicale e zenzero), ortaggi, frutti a guscio (esclusi i frutti tropicali), scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)		
	2006 00 38			
	2007 91 10	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura		
	2007 99 20			
	2007 99 31			
	2007 99 33			
	2007 99 35			
	2007 99 39			
	ex 2009	Succhi di frutta (esclusi il succo di pomodoro, i succhi di frutta tropicale e i miscugli di succhi di frutta tropicale) o di ortaggi e legumi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, non fermentati e senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri aggiunti pari o superiore al 30 %		
	ex 2101 12 98	Preparazioni a base di caffè, tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		
	ex 2101 20 98			
	ex 2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, aventi un tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5 % vol.		

(¹) Espresso in equivalente peso carcassa nel modo seguente: 100 kg di carne non disossata equivalgono a 70 kg di carne disossata.

(²) Con un aumento annuale di 475 t a decorrere dall'1.1.2015.

(³) Con un aumento annuale di 1 000 t a decorrere dall'1.1.2015.

(⁴) Applicabile ai paesi dell'America centrale, tranne Panama.

(⁵) Con un aumento annuale di 300 hl (espressi in equivalente alcole puro) a decorrere dall'1.1.2015.

(⁶) Con un aumento annuale di 120 t a decorrere dall'1.1.2015.

(⁷) Con un aumento annuale di 4 500 t (esprese in equivalente zucchero greggio) a decorrere dall'1.1.2015.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 925/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2013

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti d'entrata nei territori indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione quantomeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.
- (3) La comparsa e la gravità degli incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), le risultanze delle missioni effettuate nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare tale elenco.

- (4) Occorre in particolare modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato. Le voci dell'elenco relative ai cocomeri originari del Brasile e ai pomodori della Turchia vanno pertanto soppresse.
- (5) A fini di coerenza e di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
Uve secche <i>(Alimenti)</i>	0806 20		Afghanistan (AF)	Ocratossina A	50
Nocciole (con guscio o sgusciate) <i>(Mangimi e alimenti)</i>	0802 21 00; 0802 22 00		Azerbaijan (AZ)	Aflatossine	10
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Brasile (BR)	Aflatossine	10
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
Fragole (congelate) <i>(Alimenti)</i>	0811 10		Cina (CN)	Norovirus ed epatite A	5
<i>Brassica oleracea</i> (altri prodotti commestibili del genere Brassica, "broccoli cinesi") ⁽²⁾ <i>(Alimenti — freschi o refrigerati)</i>	ex 0704 90 90	40	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽³⁾	20
Paste alimentari secche	ex 1902 11 00; ex 1902 19 10; ex 1902 19 90; ex 1902 20 10; ex 1902 20 30; ex 1902 20 91; ex 1902 20 99; ex 1902 30 10; ex 1902 30 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 91	Cina (CN)	Alluminio	10

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
(Alimenti)					
Pomeli	ex 0805 40 00	31; 39	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽⁴⁾	20
(Alimenti — freschi)					
Tè, anche aromatizzato	0902		Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽⁵⁾	10
(Alimenti)					
— Melanzane	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72	Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽⁶⁾	10
— Melone amaro (<i>Momordica charantia</i>)	— ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	70 70			
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)					
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽⁶⁾	20
— Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.)	— 0709 60 10; ex 0709 60 99	20			
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0710 80 51; ex 0710 80 59	20			
— Arance (fresche o secche)	— 0805 10 20; 0805 10 80		Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽⁷⁾	10

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Fragole (Alimenti — frutta fresca)	— 0810 10 00				
Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59	20 20	Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (8)	10
— <i>Capsicum annuum</i> , interi — <i>Capsicum annuum</i> , tritati o polverizzati — Altri frutti essiccati del genere <i>Capsicum</i> , interi, diversi dai peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) — Curry (prodotti derivati dal peperoncino) — Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) — Macis (<i>Myristica fragrans</i>) — Zenzero (<i>Zingiber officinale</i>) — <i>Curcuma longa</i> (curcuma) (Alimenti — spezie essiccate)	— 0904 21 10 — ex 0904 22 00 — 0904 21 90 — 0910 91 05 — 0908 11 00; 0908 12 00 — 0908 21 00; 0908 22 00 — 0910 11 00; 0910 12 00 — 0910 30 00	 10	India (IN)	Aflatossine	10
— Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) — Macis (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	— 0908 11 00; 0908 12 00 — 0908 21 00; 0908 22 00		Indonesia (ID)	Aflatossine	20
— Piselli non sgranati	— ex 0708 10 00	40	Kenya (KE)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (9)	10

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Fagioli non sgranati (Alimenti — freschi e refrigerati)	— ex 0708 20 00	40			
Menta (Alimenti — erbe aromatiche)	ex 1211 90 86	30	Marocco (MA)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁰⁾	10
Fagioli secchi (Alimenti)	0713 39 00		Nigeria (NG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹¹⁾	50
Semi di melone (<i>Egusi</i> , <i>Citrullus lanatus</i>) e prodotti derivati (Alimenti)	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Sierra Leone (SL)	Aflatossine	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi)	ex 0709 60 99	20	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹²⁾	10
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Thailandia (TH)	Salmonella ⁽¹³⁾	10
— Basilico	— ex 1211 90 86	20			
— Menta	— ex 1211 90 86	30			
(Alimenti — erbe aromatiche)					

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁴⁾	10
— Basilico	— ex 1211 90 86	20			
(Alimenti — erbe aromatiche)					
Cavoli	0704;		Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁴⁾	10
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	ex 0710 80 95	76			
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁴⁾	20
— Melanzane	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72			
(Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)					
— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Turchia (TR)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁵⁾	10
(Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)					
Uve secche	0806 20		Uzbekistan (UZ)	Ocratossina A	50
(Alimenti)					

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁶⁾	20
— Basilico	— ex 1211 90 86	20			
— Menta	— ex 1211 90 86	30			
— Prezzemolo	— ex 0709 99 90	40			
<i>(Alimenti — erbe aromatiche)</i>					
— Gombo	— ex 0709 99 90	20	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁶⁾	20
— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.)	— ex 0709 60 99	20			
<i>(Alimenti — freschi)</i>					

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Specie di *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (L) Alef var. *Italica* Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan", "Chineso bare Jielan".

⁽³⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: clorfenapir, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressi in fipronil], carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressi in carbendazim), acetamiprid, dimetomorf e propiconazolo.

⁽⁴⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressi in paration-metile), fentoato, metidatione.

⁽⁵⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: buprofezin; imidacloprid; fenvalerato/esfenvalerato (somma di isomeri RS e SR); profenofos; trifluralin; triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)].

⁽⁶⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilnilina, espressi in amitraz), acefato, aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfone, espressi in aldicarb), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), clorfenapir, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), diafentiuron, diazinone, diclorvos, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malation (somma di malation e malaoson, espressi in malation), metamidofos, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressi in metiocarb), metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb espressi in metomil), monocrotofos, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

⁽⁷⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), ciflutrin [ciflutrin incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciprodinil, diazinon, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressi in metiocarb), metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb espressi in metomil), oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

⁽⁸⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressi in carbofuran), clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciproconazolo, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6 triclorofenolo, espressi in procloraz), profenofos, propiconazolo, tiofanato-metile e triforine.

⁽⁹⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), clorpirifos, acefato, metamidofos, metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb espressi in metomil), diafentiuron, indoxacarb come somma degli isomeri S e R.

⁽¹⁰⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan), esaconazolo, paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressi in paration-metile), metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb espressi in metomil), flutriafol, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), flubendiamide, miclobutanile, malation (somma di malation e malaoson, espressi in malation).

-
- (¹¹) Segnatamente residui di diclorvos.
- (¹²) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressi in carbofuran), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), triazofos, malation (somma di malation e malaaxon, espressi in malation), profenofos, protiofos, etion, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressi in carbendazim), triforine, procimidone, formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato.
- (¹³) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
- (¹⁴) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressi in carbofuran), clorpirifos, clorpirifos metile, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), etion, malation (somma di malation e malaaxon, espressi in malation), metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, incluse altre miscele di isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)], metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), monocrotofos, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triazofos, dicrotofos, EPN, triforine.
- (¹⁵) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), oxamil, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), clofentezina, diafentiuron, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressi in dimetoato), formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato, malation (somma di malation e malaaxon espressi in malation), procimidone, tetradifon, tiofanato-metile.
- (¹⁶) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressi in carbofuran), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), clorpirifos, profenofos, permetrina (somma degli isomeri), esaconazolo, difenoconazolo, propiconazolo, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressi in fipronil], propargite, flusilazolo, fentoato, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri)], metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressi in dimetoato), fenbuconazolo.»
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 926/2013 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	68,6
	XS	41,5
	ZZ	55,1
0707 00 05	MK	46,1
	TR	116,3
	ZZ	81,2
0709 93 10	TR	133,5
	ZZ	133,5
0805 50 10	AR	116,1
	CL	137,9
	IL	142,1
	TR	85,5
	UY	127,6
	ZA	114,2
	ZZ	120,6
0806 10 10	EG	187,8
	TR	141,0
	ZZ	164,4
0808 10 80	AR	101,0
	BA	68,5
	BR	78,8
	CL	119,4
	CN	71,1
	NZ	131,2
	US	156,9
	ZA	109,8
	ZZ	104,6
	0808 30 90	CN
TR		131,7
ZA		90,3
ZZ		100,7
0809 30	TR	116,8
	ZZ	116,8
0809 40 05	BA	39,3
	XS	46,6
	ZZ	43,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1° luglio 2013 solo l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* per circostanze impreviste o eccezionali, l'edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.

AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1° luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT